



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E

L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO FORNITORI DI

AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI

Redatto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. N° 50 del 18 aprile 2016
"Codice di contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture"

PREMESSA

L'Azienda Speciale Servizi Pubblici (di seguito denominata ASSP), in attuazione dell'art. 36 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ai fini dell'acquisizione in economia, nei casi consentiti, di lavori, beni e servizi di importo non superiore alla soglia comunitaria, con apposito Regolamento individua i criteri con cui intende istituire e gestire ed aggiornare il proprio Albo Fornitori per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di valore pari o inferiore alle soglie massime fissate per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, nel rispetto dei principi in tema di di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente regolamento non si applica agli acquisti effettuati dal Servizio FARMACIA COMUNALE

ART 1 - OGGETTO

1. Il presente documento costituisce il "Regolamento per l'istituzione e gestione dell'Albo Fornitori" (di seguito Albo) di ASSP (di seguito definito regolamento).
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo:
 - Imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
 - della legge 2 giugno 1909, n.422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - Consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Consorzi ordinari di imprenditori di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - Professionisti singoli e/o associati e/o società tra professionisti ovvero costituiti nelle forme di cui alla Legge n. 247/2012.
3. I soggetti che desiderano iscriversi all'Albo vengono classificati secondo le tipologie di lavori, beni e servizi indicati nell'all. A.
 4. L'istituzione dell'Albo non preclude alla costituzione di alcuna graduatoria o classificazione di merito.
 5. Tutti gli elementi che saranno forniti dai soggetti interessati hanno il solo ed esclusivo scopo di manifestare la volontà di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a A.S.S.P. per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.

ART. 2 – INFORMATIVA PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO

1. L'avviso pubblico, il regolamento e la modulistica di cui al successivo articolo 3, verranno pubblicati sul sito internet di A.S.S.P. (www.asspcardano.it)
2. La comunicazione dell'istituzione dell'Albo viene pubblicata sul sito istituzionale di A.S.S.P.

ART. 3 – MODULISTICA

- 1) La documentazione in formato cartaceo per l'iscrizione è scaricabile dal sito internet di A.S.S.P. consistente, segnatamente in:
 - a) Regolamento per l'istituzione, gestione ed aggiornamento dell'Albo Fornitori,
 - b) Avviso pubblico,
 - c) Elenco delle tipologie (alleg. A),
 - d) Facsimile domanda d'iscrizione (alleg. B),
 - e) Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (alleg. C).

ART. 4 – ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo Fornitori di A.S.S.P. gli interessati dovranno presentare apposita domanda

2. A.S.S.P. provvederà ad effettuare le iscrizioni entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della Domanda da parte dell'interessato .
3. Per iscriversi all'Albo, il Fornitore dovrà presentare domanda conforme al fac-simile (alleg. B), nella quale dovranno essere specificate le tipologie di lavori, beni o servizi d'interesse.
4. La domanda, corredata della documentazione di cui al successivo art. 8, dovrà essere inserita in un plico chiuso ed inviata mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnata a mano nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 presso gli uffici di A.S.S.P. siti in Cardano al Campo Via De Amicis 7.
Oppure attraverso posta certificata all'indirizzo asspcardano@pcert.it.
5. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà respinta senza comunicazione al mittente.
6. Il plico dovrà recare all'esterno la dicitura "Albo Fornitori A.S.S.P. – domanda di iscrizione per la tipologia....." (indicare precisamente il tipo di lavori o la fornitura di beni o servizi per cui si richiede l'iscrizione).
7. L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente. L'Azienda non assume alcuna responsabilità per ipotesi di mancato invio totale o parziale della documentazione dovuti a disguidi di qualsiasi genere o comunque imputabili, di fatto, all'operatore economico, a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
8. L'iscrizione ha validità biennale.

ART. 5 – VALIDITÀ

1. Dell'avvenuta costituzione dell'Albo dei Fornitori di lavori, beni e servizi sarà data notizia attraverso il sito Internet di A.S.S.P. www.asspcardano.it
2. I Fornitori avranno l'obbligo in ogni caso di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese a A.S.S.P. in fase di domanda di iscrizione, nonché l'eventuale perdita dei requisiti richiesti entro 30 giorni dalla intervenuta modifica a mezzo pec o raccomandata.
3. A.S.S.P. si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei

requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Fornitore. In caso di riscontro negativo il fornitore sarà cancellato dall'Albo Fornitori.

ART. 6 – CRITERIO DI SCELTA DEL FORNITORE

1. La scelta dei Fornitori iscritti all'Albo Fornitori ai quali richiedere i preventivi di spesa/offerta sarà effettuata secondo il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

I criteri di aggiudicazione prescelti sono quelli individuati nell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa o prezzo più basso). A.S.S.P. si conforma inoltre alle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti dettate da ANAC.

2. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione si individuano le seguenti fasce di importo, entro le quali opera il principio di rotazione: a) lavori, servizi e forniture di importo compreso entro € 5.000,00; b) lavori servizi e forniture di importo compreso tra € 5.001,00 ed € 10.000,00; c) lavori servizi e forniture di importo compreso tra € 10.001,00 ed € 20.000,00; d) lavori servizi e forniture di importo compreso tra € 20.001,00 ed € 40.000,00.

Il principio di rotazione comporta di norma divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un contratto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Azienda non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Per procedura aperta al mercato si intende anche la consultazione dell'Albo fornitori dell'Azienda ove non venga posta una limitazione del numero di operatori invitati.

3. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 è consentito l'affidamento diretto ad uno degli iscritti all'Albo, nel rispetto della vigente normativa e del regolamento degli acquisti di A.S.S.P.
4. L'iscrizione nell'elenco non vincola A.S.S.P., che si riserva la facoltà di ricorrere al mercato e di individuare altre imprese da invitare, qualora per le particolarità o per l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, per ragioni di necessità, di funzionalità dei beni e/o dei servizi da acquisire e di

convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere l'offerta attraverso l'Albo, ovvero qualora sia ritenuto utile ampliare la concorrenzialità.

ART. 7 – REQUISITI MINIMI RICHIESTI

- 1) Per essere iscritti all'Albo i soggetti di cui al precedente art. 1 devono:
 - a) essere in possesso del requisito della iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla CCIAA relativa alla tipologia di lavori, beni o servizi per i quali si chiede l'iscrizione ovvero della iscrizione nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, ovvero per i servizi professionali l'iscrizione nei rispettivi Albi e/o Ordini di appartenenza.
Si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) essere in possesso della/e certificazione/i di qualità conforme/i alle relative norme europee e nazionali ove previste in relazione alla tipologia di lavori, beni o servizi per i quali si chiede l'iscrizione; copia di tali certificazioni deve essere inviata a A.S.S.P.
 - c) essere in possesso dell'autorizzazione per la prestazione di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per le quali si chiede l'iscrizione;
 - d) dichiarare, con la domanda di cui al successivo art. 8, punto a), l'insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE

1. Pena il rigetto della domanda di iscrizione, i soggetti che intendano rientrare nell'Albo di A.S.S.P. devono presentare la seguente documentazione da inserire nel plico di cui al precedente articolo 4:
 - a. domanda di iscrizione, nella quale dovranno essere specificate le tipologie di lavori, beni o servizi d'interesse, corredata da copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante – o del singolo professionista richiedente e sottoscrittore della domanda;
 - b. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del

- sottoscrittore-professionista o legale rappresentante – di presa visione ed accettazione del presente Regolamento;
- c. nel caso di imprese, certificato di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA o nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione attestante l'attività specifica per la quale il Fornitore richiede l'iscrizione, il/i nominativo/i della/e persona/e legalmente autorizzata/e a rappresentarlo ed impegnarlo, nonché l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive, recante, inoltre, la dicitura "antimafia"; nel caso di professionisti, copia del tesserino attestante l'iscrizione al relativo Ordine di appartenenza;
 - d. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità;
 - e. ove prevista/e in relazione alla tipologia di lavori, beni o servizi per i quali si chiede l'iscrizione, certificazione/i di qualità conforme/i alle relative norme europee e nazionali;
 - f. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell'Impresa attesta separatamente il fatturato globale di impresa e l'importo dei lavori, servizi o forniture eseguiti nel settore/i per il/i quale/i si chiede l'iscrizione relativo agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari.
 - g. nel caso di professionisti, dettagliato curriculum vitae in formato europeo.
2. Le tipologie di attività per le quali potrà essere richiesta l'iscrizione dovranno essere coerenti con l'oggetto sociale risultante dal certificato rilasciato dalla CCIAA o dalla Commissione provinciale per l'Artigianato.
 3. Le domande che non saranno interamente corredate della documentazione di cui al precedente art. 7 saranno ritenute nulle.

ART. 9 – ACCERTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Le domande di iscrizione all'Albo e la relativa documentazione sarà esaminata dall'ufficio acquisti che cura la tenuta dell'albo e l'aggiornamento.

2. Il procedimento di iscrizione è comune per tutti i soggetti indicati al precedente articolo 1.
3. Qualora A.S.S.P., dopo aver esaminato i requisiti e la documentazione richiesti dal presente Regolamento, pervenga ad una valutazione positiva, il soggetto richiedente sarà iscritto nell'Albo.
4. A.S.S.P. procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 7, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti e dichiarati non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.
5. L'elenco dei fornitori ammessi sarà reso pubblico sul sito istituzionale di A.S.S.P. l'inammissibilità della domanda per carenza dei requisiti verrà comunicata per iscritto a mezzo e-mail. A tal fine ciascun Fornitore dovrà indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica e/o indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
6. A.S.S.P. si riserva di eseguire gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

ART.10 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

1. Ove il Fornitore si renda responsabile, nell'arco di un anno contrattuale, di una inadempienza dell'esecuzione dell'attività affidatagli, A.S.S.P. potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo.
2. Della sospensione dall'Albo Fornitori viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tal termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diventa definitiva.
3. La cancellazione dall'Albo Fornitori ha luogo nel caso di:
 - a. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - b. mancato rinnovo alla scadenza della validità dell'iscrizione;
 - c. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
 - d. nei casi in cui, per 3 volte di seguito, non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara da parte di A.S.S.P. ;
 - e. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore;

- f. qualora siano divenuti carenti, a giudizio di A.S.S.P., i requisiti per l' idoneità a svolgere i lavori, il servizio o la fornitura richiesta;
 - g. in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni dall' accertamento della intervenuta variazione;
 - h. qualora, da un controllo periodico, svolta d' ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente la ditta;
4. La cancellazione dall' Albo, limitatamente alla categoria o sottocategoria interessata, qualora il soggetto risulti iscritto a più di esse, è disposta:
- a) qualora siano divenuti carenti, a giudizio di A.S.S.P. , dei requisiti per l' idoneità a svolgere i lavori, il servizio o la fornitura richiesta;
 - b) nei casi in cui, per tre volte, non sia stata presentata offerta a seguito dell' invito a gara di A.S.S.P.;
 - c) in caso di richiesta scritta del soggetto interessato.
5. La cancellazione dall' Albo per uno dei suddetti motivi sarà comunicata anche solo a mezzo e mail certificata al Fornitore interessato.
6. Una nuova domanda di iscrizione non può essere presentata prima che sia decorso un anno dal provvedimento motivato di cancellazione.
7. La cancellazione delle ditte dall' Albo Fornitori avverrà automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione dell' attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia e nel caso in cui, a seguito di verifiche anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti già sussistenti in sede di iscrizione.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Tutti i dati dei quali A.S.S.P., titolare del trattamento dei dati forniti per l' iscrizione all' Albo dei Fornitori, entrerà in possesso in esecuzione del presente Regolamento saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di A.S.S.P.
2. Le richieste di informazioni possono essere indirizzate all' indirizzo di posta elettronica acquisti@asspcardano.it.
3. Sarà fornita risposta tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dall' interessato nella domanda d' iscrizione.

ART. 13 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avviene con procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento secondo i principi dettati dall'art. 36 del codice degli appalti Dlgs 50/2016.

ART.14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e validità delle singole clausole o dell'intero contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Busto Arsizio.